Tribunale di Bari, sez. II civile - 27/06/2018, n. 2759. Est. Sorta.

MOTIVI

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue.

I.1.- La Ma. Do. & Figli s.n.c. di Ma. Gi. & Fratelli ha dedotto che:

- con sentenza n. 2477 del 14/2-21/3/2011, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, aveva accolto la domanda proposta nei suoi confronti da Ab. Pa., dichiarando l'inefficacia del licenziamento intimato verbalmente in data 10/1/1997 e accertando il diritto del ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro, con conseguente condanna al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni spettanti dal 10/2/1997 sino alla effettiva reintegrazione, detratto quanto percepito dal ricorrente in virtù dei rapporti di lavoro instaurati successivamente al 10/2/1997, nonchè alle spese di lite;
- la predisposizione della lettera di licenziamento e la spedizione della medesima, effettuata non tramite posta raccomandata, ma semplice, erano state effettuate da Lo. Fr., in qualità di consulente del lavoro al quale era conferito il relativo incarico;
- il licenziamento intimato era stato ritenuto inefficace, in difetto di prova della effettiva ricezione da parte del lavoratore;
- la soccombenza nei giudizio era stata determinata dalla negligenza e dalla imperizia del professionista nell'espletamento dell'incarico affidatogli;
- a seguito della opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti per l'importo complessivo di Euro 40.404,60, oltre a interessi legali e danno da svalutazione monetaria, quale somma spettante a titolo di retribuzioni dal giorno del licenziamento verbale sino all'effettivo ripristino, detratto quanto percepito in forza di altri rapporti di lavoro, era stata raggiunta, in data 5/7/2012, una conciliazione giudiziale, con conseguente versamento rateale dell'importo onnicomprensivo di Euro 15,000,00;

- erano stati, altresì, corrisposti gli importi di Euro1.058,40 e di Euro 1.050,00 in favore dei propri procuratori a titolo di onorario per la proposta opposizione e la successiva conciliazione;

- il convenuto era stato inutilmente sollecitato ai fini del risarcimento dei danni subiti,

Ha concluso per l'accertamento della responsabilità del convenuto, nonchè per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 21.293,20, oltre a interessi, vinte le Spese di lite (atto di citazione notificato l'1/4/2014).

I.2.- Lo. Fr., costituitosi in giudizio, ha contestato ogni avversa pretesa, rilevando l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa, nonchè l'infondatezza della domanda attorea.

Ha concluso per il rigetto della medesima, dichiarando di chiamare in causa la compagnia assicurativa preposta, in forza della relativa polizza, alla copertura dei rischi connessi all'espletamento dell'attività professionale, per essere dalla medesima manlevato in ipotesi di soccombenza, vinte le spese e con condanna della attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (comparsa di risposta depositata il 26/6/2014).

I.3.- La Groupama Assicurazioni S.p.A., costituitasi in giudizio, ha contestato ogni avversa pretesa, eccependo preliminarmente la prescrizione del preteso diritto al risarcimento del danno e l'inoperatività della polizza assicurativa, trattandosi di denuncia di sinistro pervenuta dopo dieci anni dalla cessazione del contratto; ha, altresì, rilevato l'infondatezza nell'an e nel quantum dell'assunto attoreo, siccome sfornito di prova, concludendo per il rigetto di ogni avversa domanda, vinte le spese di lite (comparsa di risposta depositata il 30/12/2014).

I.4.- Istruita con produzioni documentali, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza viene discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e dei motivi, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.

II.1.- Viene, dunque, anzitutto in rilievo l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto,

Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale va individuato non già nel momento in cui la condotta del professionista ha determinato l'evento dannoso, bensì in quello in cui la sussistenza del danno diviene oggettivamente conoscibile o percepibile da parte del danneggiato (cfr. Cass. n. 16463/2009; n. 1877/2013).

Ne discende che, nella specie, il termine prescrizionale non può che decorrere dalla definizione del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, all'esito del quale è stata accertata l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società attrice.

L'eccezione va, pertanto, disattesa,

II.2.- Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.

II.2.1.- Va, anzitutto, rilevato che, trattandosi di pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale, incontestato il rapporto di consulenza intercorso tra le parti, la società attrice ha assolto al proprio onus probandi avendo versato in atti documentazione idonea a comprovare non solo il rapporto medesimo, ma anche la riconducibilità del danno patrimoniale patito alla condotta del professionista, rilevabile alla luce degli esiti del contenzioso svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro (doc. 2 fasc. attrice), dai quali si evince, per un vergo, che Lo. Fr., escusso in qualità di teste nel corso del medesimo giudizio, dichiarò di aver ricevuto dalla società l'incarico di predisporre la lettera di licenziamento del lavoratore Ab. Pa. e di averla effettivamente predisposta, nonchè di averne affidato la spedizione, poi avvenuta con posta semplice, ai suoi collaboratori; per l'altro, che, in ragione della inefficacia del licenziamento intimato verbalmente in data 10/1/1997, cui aveva fatto seguito la comunicazione scritta del professionista del 17/1/1997, priva di effetti per le modalità di trasmissione e la mancata prova della ricezione da parte del lavoratore, la società attrice fu condannata al risarcimento del danno in favore di Ab. Pa..

L'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c. risulta, pertanto, assolto, avendo la società attrice fornito adeguata dimostrazione del proprio assunto.

Deve, infatti, rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del cliente danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e del pregiudizio patito, nonchè del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del professionista, incombendo su quest'ultimo l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso e la prova positiva che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l'esito sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr, Cass. n. 9917/2010; n. 22911/2010; Cass. n. 12362/2006).

L'onere da ultimo specificato non risulta, invece, in alcun modo assolto dal convenuto, il quale non ha neppure articolato richieste istruttorie.

Si aggiunga che l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività omessa, che avrebbe dovuto essere diligentemente eseguita (Cfr. Cass. n. 9917/2010); nella specie, tale valutazione, sulla scorta degli elementi in atti, può essere effettuata, risultando adeguatamente comprovato che il danno lamentato dalla società attrice sia stato determinato dall'omissione del convenuto, che non curò le modalità della comunicazione di licenziamento tenendo conto del carattere recettizio del licenziamento, dovendo il medesimo considerarsi in ogni caso, altresì, responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dell'operato dei soggetti dei quali si avvalse.

Non può, pertanto, che concludersi per la fondatezza della domanda attorea volta al risarcimento dei danni patiti per effetto della condotta negligente del convenuto,

II.2.2.- In ordine al quantum, deve evidenziarsi come la pretesa risarcitoria risulti comprovata con riferimento all'importo di Euro 15.000,00, corrisposto in favore di Ab. Pa., a fronte della conciliazione giudiziale raggiunta in data 5/7/2012 (docc. 9-17 fasc.

attrice), cui va aggiunta la somma di Euro 3.375,00, afferente alle spese processuali liquidate con la sentenza di declaratoria della inefficacia del licenziamento, come intimate in precetto (docc. 2-3 fasc. attrice),

In ordine poi alle ulteriori voci di danno articolate dalla parte attrice, afferenti alle spese legali sostenute per resistere alla pretesa azionata in via monitoria dal lavoratore a seguito della condanna al risarcimento rimasta volontariamente ineseguita e per la successiva conciliazione, non può non evidenziarsi come, sotto tali profili, difetti la prova del nesso di causalità con l'azione o l'omissione del convenuto.

In conclusione, la domanda va accolta per quanto di ragione e il convenuto condannato al pagamento della complessiva somma di Euro 18.375,00.

Alla suddetta somma in linea capitale vanno aggiunti gli interessi legali, con decorrenza dalla domanda (nessuna diversa decorrenza anteriore essendo stata specificamente richiesta dalla parte attrice).

Entro tali limiti, dunque, la domanda va accolta.

II.2.3.- Accertata la responsabilità contrattuale del convenuto e liquidato il risarcimento da lui dovuto alla società attrice, va affermato il diritto dello stesso convenuto di essere tenuto indenne dal pagamento della suddetta somma da parte della Compagnia che assicurava all'epoca del fatto la sua responsabilità civile, come da lui fondatamente chiamata in causa a titolo di manleva.

Sul punto, le eccezioni opposte dalla terza chiamata all'obbligazione contrattuale della garanzia assicurativa fatta valere dal chiamante sono prive di pregio.

In particolare, va disattesa l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalle Compagnia, dovendosi ritenere adeguatamente comprovata la continuità del rapporto assicurativo intercorso inizialmente con la Unione Euro Americana, successivamente con la Nuova Tirrena e poi con la Groupama Assicurazioni, come confermato dalla documentazione versata in atti dalla parte convenuta (doc. 2 fasc. convenuto; docc. 1-5 allegati alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), nonchè riconosciuto dalla stessa parte terza chiamata (pag. 3 note autorizzate).

In particolare, la polizza stipulata in data 8/1/2013 con la Groupama, con previsione sostanzialmente analoga a quella conclusa con la Nuova Tirrena, prevede, con riferimento a professionisti che siano stati assicurati con altra polizza emessa da quest'ultima, che, nel caso in cui il contratto sostituisca senza soluzione di continuità altro contratto valido per le medesime garanzie, stipulato con la Nuova Tirrena, "le parti convengono che, relativamente alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della polizza, i reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente da tale polizza con conseguente rinuncia alle prestazioni già previste nella polizza sostituita" (art. 1, lett. c); doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183, co, VI, n. 2 di parte convenuta).

III.- Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c.

In particolare, le spese di lite spettanti sia alla società attrice, vittoriosa nei confronti del convenuto, sia al convenuto, vittorioso nei confronti della terza chiamata, devono essere poste interamente a carico di quest'ultima ("se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo, il giudice non può limitarsi a condannare questi al pagamento di quanto dal primo dovuto all'attore anche per spese processuali, dovendo invece liquidare anche le spese occorse per la chiamata, in causa": Cass. n. 8166/1997).

Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, la cui disciplina transitoria (art. 28) ne prevede espressamente l'applicazione alle "liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il 3/4/2014). Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, ridotti in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse:

Scaglione: da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00

FASI	VALORE MEDIO	AUMENTO/RIDUZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	875	-20%	700
Introduttiva	740	-20%	592

Istruttoria	1600	-70%	480
Decisoria	1620	-20%	1296
		TOTALE	3068

IV.- Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in Cancelleria.

Il Cancelliere provvedere agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.

P.Q.M

il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato l'1/4/2014, dalla Ma. Do. & Figli s.n.c. di Ma. Gi. & Fratelli nei confronti di Lo. Fr., nonchè di Groupama Assicurazioni S.p.A., così provveda:

a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, della somma di Euro 18.375,00, oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;

b) condanna la terza chiamata a tenere indenne il proprio assicurato convenuto dal pagamento delle sonane di cui alla statuizione sub a) che precede, entro i massimali di polizza;

c) CONDANNA la Groupama Assicurazioni S.p.A. a rifondere alla società attrice le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.301,00 (di cui Euro 233,00 per esborsi), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge;

d) CONDANNA la Groupama Assicurazioni S.p.A. a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.068,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.

Bari, 27/6/2018.